



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 27 gennaio 2025

**Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI**

**Ai Responsabili territoriali FIEPET,  
ASSOTURISMO, FIESA**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4989.11/2025 GDA

**Oggetto: Decreto Ministero dell'interno 21.1.2025. Linee guida sicurezza locali pubblici.**

Il Ministero dell'interno, con decreto del 21 gennaio scorso, pubblicato in G.U. n. 20, del 25 gennaio, ha adottato un provvedimento contenente **“Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”**.

**Il provvedimento è stato approvato in applicazione dell'art. 21-bis del DL n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, il quale prevede che**

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del TULPS (RD n. 773/1931), con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle **linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti**, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

**Nel preambolo, il provvedimento fa cenno ad una intesa con le Organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti che, in realtà, non è mai stata acquisita, almeno con riferimento allo specifico atto.** Nel corpo del provvedimento, invece, si richiamano le **“intese collaborative già concluse dalle Prefetture con le Associazioni di categoria delle imprese di pubblico trattenimento, discendenti dalla stipula dell'Accordo quadro del 21 giugno 2016 e dall'Intesa programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro dell'interno e la FIEPET Confesercenti”**.

Quest'ultima intesa, però, si riferiva ai locali da ballo (**“Discoteche sicure”**) ed agli esercizi di intrattenimento, e successivamente alla stipula della stessa non vi sono stati ulteriori contatti con

Confesercenti o FIEPET, per cui **l'Associazione non ha potuto in nessun modo prender parte alla formazione del provvedimento né conoscerne i contenuti prima della sua pubblicazione.**

Ciò premesso, occorre evidenziare la **centralità, nell'economia del decreto, della previsione di cui all'art. 100 del TULPS**, il quale stabilisce che *“il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”*.

Come sottolinea la premessa al provvedimento, secondo la consolidata giurisprudenza **si tratta di uno strumento, ad ampio spettro applicativo, finalizzato a realizzare un'azione di prevenzione generale dei fenomeni di illegalità e dei pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, azionabile sulla base di una valutazione del Questore discrezionale e indipendente dall'accertamento della colpa dell'esercente rispetto al concretizzarsi di tali pericoli.**

Tuttavia, tenuto conto di alcuni consolidati principi che informano l'azione amministrativa, tra cui il principio di proporzionalità, che impone all'amministrazione di perseguire l'interesse pubblico con determinazioni che rechino il minor sacrificio possibile al privato, la sussidiarietà orizzontale, da attuarsi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e la valorizzazione della cittadinanza attiva, l'art. 21-bis del DL n. 113/2018 ha introdotto un **sistema di cooperazione operosa incentrato sulle linee guida ora contenute nel Dm del 21 gennaio, che saranno poi declinate in accordi di livello provinciale, stipulati dai Prefetti con le strutture territoriali delle Associazioni, ai quali potranno volontariamente aderire i singoli esercenti.**

**L'adesione agli accordi stipulati a livello provinciale, sulla scorta di quanto previsto dalle linee guida, e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, saranno valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi».**

## **1. Ambito di applicazione soggettivo**

Il sistema di collaborazione pubblico-privato si rivolge alle Associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono la categoria degli esercizi pubblici.

Il decreto spiega che può essere *partner* dell'intesa collaborativa anche la Confederazione, in quanto, pur avendo una platea di riferimento più ampia della categoria dei pubblici esercizi, è esponenziale anche delle categorie economiche di cui si occupa il decreto e ha i crismi della maggiore rappresentatività.

**Una volta stipulato l'accordo, i titolari dei pubblici esercizi potranno aderire al sistema, considerato «aperto», accettando *in toto* le condizioni da esso previste, senza possibilità di richiederne la modifica.**

**Sono, pertanto, legittimati ad azionare la clausola di adesione tutti gli operatori economici che svolgono attività riconducibili alle tipologie evocate dal citato art. 86 T.U.L.P.S., quindi**

- **locali di somministrazione di alimenti e bevande,**
- **stabilimenti balneari,**
- **strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri,**
- **sale pubbliche dove si tengono giochi leciti**

**ancorché - come spesso accade per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento - tali attività siano esercitate unitamente ad altre di diversa natura.**

**L'adesione ai protocolli implica un vantaggio reputazionale a favore dell'esercente, che vede per ciò stesso accresciuto il suo margine di affidabilità sociale. A ciò si aggiungono gli ulteriori benefici che l'operatore economico consegue dall'ingresso nel sistema di collaborazione pubblico-privato, con particolare riferimento al vantaggio di poter beneficiare di una riduzione del carico di responsabilità oggettiva, alla stregua della quale verrebbe normalmente giudicata la posizione dell'esercente ai fini dell'applicazione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S.**

**Possono comunque accedere al meccanismo delineato dalla norma solo operatori economici che possano considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettano in discussione l'affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell'attività economica.**

Dunque, non deve trattarsi di soggetti destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, o che siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, o che risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici, o che siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo, o ancora che siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del DPR n. 309/90, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o infine che siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

## **2. Misure preventive dei fenomeni di illegalità e di pericolo per l'ordine pubblico valide per tutte le tipologie di esercizi pubblici**

Gli accordi stipulati a livello provinciale devono prevedere l'impegno a carico degli operatori economici di:

### **Procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza**

Detti impianti, installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale, saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.

Tale impegno andrà calibrato in ragione della tipologia dell'esercizio pubblico, valutando, altresì, la **possibilità di esonerare quelle attività che possono considerarsi «di vicinato»** in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato. **Si ritiene tale riferimento vada fatto ai piccoli esercizi ove avvenga la vendita di prodotti alcolici.**

Nella medesima direzione, **potrà essere valutata la possibilità di escludere dal suddetto obbligo gli esercizi, diversi da quelli alberghieri e simili, dove vengono svolte attività economiche di carattere para-ricettivo su una scala ridotta.**

Di contro, **non potranno essere esonerate le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti, nonché gli esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. a gestire scommesse e altri giochi leciti.**

### **Garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree**

**immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940 (“Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura”).**

- Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico.**
- Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00.**
- Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.**
- Definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l'adozione del «Codice di condotta» dell'avventore.**

Si tratta, in particolare, di un documento, da affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi, che dovrà contenere una serie di **misure tese a qualificare «l'avventore modello»** e in particolare:

- a) l'impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;
- b) il divieto di utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al peperoncino (*capsicum*);
- c) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
- d) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;
- e) l'impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
- f) l'obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- g) l'impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
- h) l'impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

La misura potrà essere utilmente completata anche dalla previsione secondo cui la violazione delle predette regole da parte dell'avventore potrà integrare un **motivo legittimo che consente all'esercente di rifiutare la prestazione richiesta**, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.

- Adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento.**

Le intese dovranno richiamare l'attenzione sulla **necessità che gli esercenti osservino i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed esercitino la necessaria vigilanza onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco.**

Inoltre, dovrà sottolinearsi l'assoluta necessità che i gestori dei locali osservino gli **obblighi di identificazione dei minori** mediante la richiesta di esibizione del documento di identità <sup>1</sup> e che

---

<sup>1</sup> L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi

vengano osservate le previsioni di cui all'art. 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l'accesso al gioco siano rimossi dall'esercizio.

In questo contesto, gli accordi di livello provinciale potranno prevedere anche un'ulteriore misura, già messa in pratica nei locali da ballo di alcune aree del territorio nazionale, in base alla quale l'esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile del corpo un **timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l'avventore minorenne**. Tale soluzione consentirà, infatti, di evitare che il minore, allorquando si veda negato l'accesso a prestazioni non consentite, si rivolga altrove, cercando - come spesso accade nella pratica - di eludere il controllo dell'esercente virtuoso.

**Segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.**

E' necessario prevedere l'impegno a carico dell'esercente di segnalare tempestivamente alle Forze di polizia:

- ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia (è menzionata altresì la collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza), soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

La capacità di gestire tali situazioni critiche e la loro tempestiva segnalazione alle Forze di polizia possono, peraltro, avere ricadute positive anche sul bene della sicurezza stradale.

### **3. Altre misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti**

**Una specifica attenzione andrà dedicata agli esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal Comune, ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti.**

Per queste ipotesi, gli accordi dovranno prevedere l'impegno a carico degli esercenti di:

- Incentivare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94** (vedi: *Decreto ministeriale 06/10/2009 - Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi*, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94).

In direzione analoga, le intese potranno prevedere l'impegno ad implementare il ricorso a specifiche figure previste dalle singole normative regionali (referenti per la sicurezza che contribuiscono alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi).

---

dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

In ogni caso, gli accordi in questione dovranno stabilire l'aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della cennata legge n. 94/2009, che non potrà comunque superare il 25% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento.

**Individuare un «referente della sicurezza per il locale».**

**Tale figura, il cui nominativo andrà tempestivamente comunicato alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dovrà fungere da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi «attivi» e «passivi».**

Sotto il primo profilo, sarà cura del referente comunicare, tra l'altro, l'organizzazione di eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale.

Sotto il secondo profilo, gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

Sempre nell'ottica di valorizzare quanto più possibile il flusso informativo tra gestori dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e Forze di polizia, potrà essere utile dedicare un indirizzo PEC a questa tipologia di comunicazioni, avendo cura di indicarlo nei protocolli.

**Si evidenzia, non senza una punta di perplessità e di preoccupazione, l'indicazione secondo cui «è auspicabile che i gestori - anche tramite le segnalazioni ad hoc dei referenti - agiscano quali «sentinelle» delle situazioni di «abusivismo», tenuto conto che la messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, aggirando le procedure di vigilanza, è potenzialmente pericolosa per i fruitori e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle regole che la subiscono come concorrenza sleale» (!!!)**

#### **4. Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»**

Come si è anticipato, l'art. 100 del TULPS è una disposizione avente vocazione cautelare e preventiva, finalizzata a evitare la consumazione di reati e turbative dell'ordine pubblico, senza implicazioni sanzionatorie nei confronti del titolare dell'esercizio. E', dunque, una **misura che non presuppone alcuna forma di «colpevolezza» del destinatario ma si propone di neutralizzare, almeno temporaneamente, un luogo di ritrovo di soggetti controindicati, con effetti dissuasivi rispetto a potenziali condotte antidoverose.**

La norma ancora il suo ambito di applicazione oggettivo a **tre distinte fattispecie**, ossia ai **casi in cui:**

- 1) all'interno dell'esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini;**
- 2) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose;**
- 3) l'esercizio pubblico costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.**

Dal punto di vista soggettivo, invece, l'istituto in questione si applica alle attività economiche individuate dall'art. 86 del T.U.L.P.S., oltre a trovare applicazione, per effetto di un'interpolazione attuata dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, agli «esercizi di vicinato», per tali intendendosi gli esercizi, aventi le caratteristiche stabilite dalle leggi regionali o, in assenza di previsioni sul punto, dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dove viene effettuata la vendita per asporto di alcolici.

Laddove ricorra taluna delle ipotesi individuate dalla norma, il Questore può sospendere e, nelle situazioni di reiterazione dei fatti, revocare la licenza per la gestione degli esercizi pubblici interessati.

Il provvedimento di cui all'art. 100 dovrebbe uniformarsi ai seguenti parametri:

- idoneità, cioè il provvedimento deve essere adeguato all'obiettivo da perseguire;
- necessità, nel senso che non deve essere disponibile nessun altro strumento ugualmente efficace ma meno incidente sulla sfera giuridica dell'interessato.

Ebbene, **nei casi in cui l'esercente abbia preso parte al percorso di cooperazione oggetto dell'intesa di livello provinciale, il Questore**, nell'ambito delle valutazioni presupposte dall'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., **dovrà valorizzare i comportamenti «virtuosi» dei gestori che si pongono in una logica di collaborazione operosa con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.**

In particolare, a tali fini - **a titolo esemplificativo ma non esaustivo - dovrà tenersi conto del positivo adempimento, da parte degli esercenti, dei seguenti oneri:**

- ✓ aver provveduto all'installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati rispetto all'attività commerciale;
- ✓ aver garantito un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, nonché degli eventuali parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento;
- ✓ aver rispettato le previsioni relative alla somministrazione e al consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00;
- ✓ aver regolamentato e fatto rispettare i criteri relativi all'accesso e alla permanenza all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze, rendendoli noti alla clientela;
- ✓ aver osservato le vigenti disposizioni di legge a tutela dei minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche;
- ✓ aver segnalato tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed aver garantito la massima collaborazione;
- ✓ aver incentivato l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste per la sorveglianza all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- ✓ aver individuato un «referente per la sicurezza»;
- ✓ aver favorito la formazione del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi operatori, con particolare riferimento a quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso.

**Il positivo riscontro di tali indici comportamentali indurrà il Questore a ritenere che il gestore abbia contribuito, secondo quanto in suo potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine, tumulto o pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.**

**Di conseguenza, nei predetti casi, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., ricorrerà in capo al Questore un obbligo di motivazione rafforzato che, per essere correttamente adempiuto, richiede di esplicitare:**

- ✓ **i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso al potere ex art. 100 del T.U.L.P.S. nonostante l'avvenuta verifica dell'adempimento degli oneri di cui sopra e di eventuali ulteriori misure preventive e cautelative;**
- ✓ **le ulteriori particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che rendono necessario adottare il provvedimento, nonostante l'adempimento, da parte del gestore del locale, degli oneri posti a suo carico dall'accordo sottoscritto.**

## **5. Impegni delle organizzazioni di categoria**

Ai fini della migliore applicazione delle indicazioni contenute nelle linee guida, **alle Organizzazioni di categoria viene attribuito, oltre che il compito della stipula degli accordi a livello provinciale, un importante ruolo da svolgere attraverso iniziative da sviluppare sia in ambito nazionale che provinciale.**

In particolare, **le Associazioni:**

- ❖ **potranno assumersi l'impegno di sensibilizzare, informare e stimolare un'ampia collaborazione e partecipazione da parte degli operatori del settore** (*sul punto, già la citata Intesa programmatica prevede il fattivo contributo dei gestori allo scopo di favorire la formazione del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi, con particolare riferimento a quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso*).
- ❖ **Potranno, poi, essere organizzati convegni informativi e campagne divulgative diretti sia ai gestori dei locali, sia alla clientela**, in particolare quella delle fasce sociali più deboli o fragili. Tali interventi, che potranno essere realizzati anche attraverso ricorso ai *social media* ovvero con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, saranno funzionali a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevenire i fenomeni criminali e, al contempo, di stimolare stili di vita e comportamenti virtuosi.
- ❖ **Potranno, infine, essere organizzati appositi corsi di formazione destinati ai gestori dei locali e al loro personale**, al fine di:
  - innalzare il livello di professionalizzazione nella somministrazione di alimenti e bevande, contribuendo a diffondere una cultura di prevenzione dell'abuso delle sostanze alcoliche;
  - incentivare le iniziative volte a creare un ambiente sicuro, principalmente attraverso la selezione e la formazione del personale impiegato, non solo di quello addetto a controllare l'afflusso del pubblico all'ingresso del locale, ma anche delle altre figure che interagiscono con gli avventori, *in primis* le persone adibite alla somministrazione di alimenti e bevande (in questo caso, infatti, sono diverse le criticità che si può essere chiamati ad affrontare: dal minore cui negare le bevande alcoliche al soggetto in stato di alterazione psicofisica);
  - sollecitare la nomina da parte dei gestori degli esercizi, nell'ottica di collaborazione con le Istituzioni, del "*Referente per la sicurezza*", da comunicare alla Prefettura e alla Questura di riferimento.

## 6. Monitoraggio

Gli accordi, una volta stipulati, dovranno essere trasmessi a cura delle Prefetture al Gabinetto del Ministro dell'interno e al Dipartimento della pubblica sicurezza e dovranno altresì prevedere specifiche modalità di monitoraggio sull'attuazione degli impegni assunti in via pattizia e sui risultati effettivamente conseguiti.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

